

***COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE***

***REGOLAMENTO***

***PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE***

***AUDIO-VISIVE DELLE SEDUTE DEL***

***CONSIGLIO COMUNALE***

## **ART. 1**

### **Finalità e disposizioni generali**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio delle riprese audiovisive e della trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni del Consiglio Comunale.
2. Le norme qui contenute, fatto salvo quanto stabilito in materia dalle Leggi, dallo Statuto, e dai Regolamenti comunali vigenti, hanno lo scopo di integrare il generale diritto di accesso e favorire la trasparenza e la comprensione dell'azione amministrativa.
3. Tale diritto di accesso va tuttavia temperato con la tutela del diritto alla riservatezza (privacy) e con il generale principio di economicità e speditezza dell'attività amministrativa.
4. Sono ammesse le riprese audiovisive delle sedute consiliari esclusivamente nelle seguenti forme:
  - a) riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio eseguite direttamente dal Comune;
  - b) riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio-televisive.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39, D. Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare o ci possano essere rischi di indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari di cui è stabilita la tutela.

## **ART. 2**

### **Riprese e diffusione delle sedute del consiglio comunale eseguite direttamente dal Comune**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre la ripresa diretta delle sedute consiliari da parte del Comune con la sua contemporanea o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente il pubblico, i consiglieri e gli assessori presenti alle sedute, anche attraverso l'affissione di avvisi agli ingressi alla sala consiliare e nella sala stessa, della presenza delle telecamere dell'Ente in funzione, della ripresa di immagini in corso e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime.
2. Il Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle riprese e della contestuale o successiva pubblicazioni sul sito istituzionale della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri e gli Assessori ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.
3. Il Presidente del Consiglio comunale può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale contestuale loro diffusione in diretta sul sito dell'Ente, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5 del precedente art.1.
4. Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune fino alla successiva seduta consiliare. E' fatto divieto a chiunque di riprodurle e, tantomeno, di farne un uso commerciale, pena quanto previsto dall'ordinamento giudiziario per tali violazioni.

5. Fermo restando il divieto di ripresa e diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite, le riprese in corso di seduta potranno riguardare, sia in audio come in video, esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale e i membri della Giunta o coloro che sono chiamati presso i banchi consiliari per relazionare.
6. Al fine di assicurare la sola ripresa di quanti partecipano ai lavori consiliari nello spazio loro riservato, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari dovranno essere sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né i rappresentanti della stampa né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai seggi del Consiglio comunale.
7. Fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.
8. L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio comunale è subordinata alla sicurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, alla nomina dei Responsabili e Incaricati del trattamento dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy, nonché all'adozione delle misure di tutela secondo le direttive emanate dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della PA sul web.

### **ART. 3**

#### **Riprese e diffusione delle sedute del consiglio comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive**

1. La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata, anche per le vie brevi, dal Presidente del Consiglio comunale al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
2. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nella unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari o porzioni di esse sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica, di cui all'art. 139 del D. Leg.vo 196/2003.
3. Se è già stata disposta la ripresa integrale della seduta da parte del Comune le riprese di cui al presente articolo possono essere effettuate esclusivamente per servizi redazionali concernenti argomenti di particolare rilevanza ed interesse di cui dovrà essere puntualmente informato il Presidente del Consiglio al momento di richiesta delle riprese. Anche la diffusione di riprese, possibili all'interno di detti servizi, deve essere comunque rispettosa dei principi di completezza informativa e di *par condicio*.
4. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Presidente del Consiglio comunale dà comunicazione ai presenti in sala.
5. Il Presidente del Consiglio vieta le riprese delle sedute del Consiglio comunale per intero, ovvero di alcuni punti dell'ordine del giorno che, per ragioni motivate e con le procedure del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, debbono essere svolte in seduta segreta.
6. Ad ogni altro soggetto diverso da quelli menzionati nel presente regolamento è fatto divieto di effettuare riprese in audio e per immagini delle sedute del Consiglio comunale.

#### **ART. 4**

#### **Rispetto della normativa sulla *privacy***

1. Nel rispetto della normativa in materia di *privacy nonché delle misure di tutela emanate dal Garante in materia di pubblicazione sul web di dati della P.A.* cui si rinvia per il puntuale adempimento, il Comune di Santa Lucia di Piave è Titolare del trattamento dei dati raccolti con le riprese effettuate direttamente dall'Ente nell'ambito delle sedute consiliari pubbliche.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati di ripresa delle sedute consiliari e di diffusione delle medesime da effettuarsi con le modalità di cui al precedente articolo, nonché gli Incaricati del trattamento dei dati stessi, sono nominati dal dirigente cui spetta per competenza secondo l'ordinamento dell'Ente, con proprio provvedimento.
3. Spetta al Responsabile del trattamento dei dati, sentito il Presidente del Consiglio comunale, anche tramite Incaricato di trattamento dati, di evitare la diffusione di dati sensibili o giudiziari, disponendo il taglio, la distruzione e quindi l'esclusione dalla diffusione delle porzioni di registrazioni effettuate ma non divulgabili. Tali misure saranno adottate successivamente dal medesimo anche qualora le registrazioni siano state pubblicate sul sito in diretta. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi in alcun modo, né in video né in voce, dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
4. Ove il Comune affidasse, in toto o in parte, ad un soggetto privato l'incarico di ripresa e la successiva conservazione delle relative banche dati, nonché la gestione, manutenzione e aggiornamento del sito *internet* del Comune per l'inserimento delle video-audio registrazioni delle sedute consiliari, esso assume le responsabilità e i compiti di Responsabile del trattamento/Incaricato del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti secondo le modalità stabilite dal Codice della *privacy*.
5. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti od oggetto di dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o, più in generale, dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
6. Le banche dati costituite dalle registrazioni di cui al presente articolo sono conservate nel rispetto delle misure di sicurezza e sono quindi distrutte a cura del Responsabile del trattamento dati nei termini temporali stabiliti.
7. Solo nei casi di riprese senza trasmissione in diretta della seduta consiliare, ciascun consigliere e assessore può, motivatamente, chiedere al Presidente del Consiglio comunale, prima della loro pubblicazione sul sito istituzionale, di non divulgare le riprese che lo riguardano personalmente ovvero, successivamente, di rimuoverle dal sito del Comune laddove esse fossero già state pubblicate. Spetta al Presidente, d'intesa con il Responsabile del trattamento dati, e previo accertamento della fondatezza delle motivazioni con riferimento alla tutela dei dati sensibili e giudiziari, accogliere o meno la richiesta.